

28 aprile 2022

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

ART. 1

(Finalità)

1. La presente legge definisce i principi generali per l'assegnazione delle funzioni connesse con il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le modalità procedurali di approvazione delle intese fra Stato e Regione.

ART. 2

(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)

1. L'atto d'iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia regionale, di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che entro trenta giorni avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione delle intese di cui al presente articolo.

2. Lo schema di intesa preliminare fra Stato e Regione è approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.

3. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione, lo schema di intesa è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 126, terzo comma, della Costituzione. Il parere è reso entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di intesa, udito il Presidente della Regione interessata

4. Decorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sottopone lo schema di intesa definitivo al Consiglio dei ministri nelle forme di un disegno di legge di

mera approvazione dell'intesa. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.

5. Le Camere deliberano a maggioranza assoluta sul disegno di legge di cui al comma 4.

6. Sono fatti salvi gli atti di iniziativa delle Regioni presentati al Governo prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Livelli essenziali delle prestazioni)

1. Nelle materie elencate alla data di entrata in vigore della presente legge dall'articolo 14, comma 1, lettere da *a*) a *d*), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, la previa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, è condizione necessaria per il trasferimento delle funzioni e delle risorse corrispondenti.
2. Qualora la legge statale, successivamente all'entrata in vigore della legge riproduttiva dell'intesa, stabilisca livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 68 del 2011 in materie oggetto dell'intesa, la Regione interessata è tenuta a garantirli disponendo le necessarie variazioni di bilancio. In caso di inerzia della Regione si applica l'articolo 120, comma secondo, della Costituzione.
3. La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi precedenti avviene secondo la procedura prevista dall'art. 13, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011.

ART. 4

(Principi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento)

1. Le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono definiti dall'intesa di cui all'articolo 2 nei termini di spesa storica sostenuta dalle amministrazioni statali nella Regione per l'erogazione dei servizi pubblici corrispondenti alle funzioni conferite quale criterio da superare a regime con la determinazione dei costi, dei fabbisogni standard e dei livelli di servizio cui

devono tendere le amministrazioni regionali quali strumenti di valorizzazione e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della loro azione amministrativa e per il finanziamento delle funzioni riconducibili ai livelli di essenziali di prestazione di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione. I fabbisogni standard sono determinati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge.

2. L'intesa di cui all'articolo 2 individua altresì le modalità di finanziamento delle funzioni conferite tra i tributi propri, la compartecipazione o la riserva di aliquota al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, tali da consentire l'integrale finanziamento delle competenze conferite, in coerenza con l'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

ART. 5

(Durata delle intese e successione di leggi nel tempo. Monitoraggio)

1. L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione ha durata decennale e può in qualunque momento essere modificata su iniziativa dello Stato ovvero della Regione interessata, con le medesime modalità previste nell'art. 2.
2. Le norme statali vigenti nelle materie devolute alle Regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione continuano ad applicarsi nei relativi territori fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti i profili oggetto dell'intesa.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e la Regione possono, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa e a tal fine ne concordano le modalità operative.
4. L'Ufficio parlamentare di bilancio di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (da indicare la direzione preposta), procedono annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi all'autonomia differenziata, anche ai fini dell'adeguamento dei profili finanziari dell'intesa.